

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 11985/2017 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11985 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Calogero Puma, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6;

***contro***

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Commissione per gli accertamenti Sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Carabinieri non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensiva,***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. n. 354829/2-11 del 27 ottobre 2017 con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non idoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Bando del 24 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I., IV Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017; degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità; per quanto di ragione ed ove occorrer possa, dell'art. 10 commi 7 lett. b.1 e b.3 e 8 e dell'art. 2 del suindicato Bando nonché del Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 e delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso anzidetto approvate con Determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC del 28 luglio 2017; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché della graduatoria concorsuale, ove nelle more approvata, onde ottenere l'ammissione al prosieguo della procedura concorsuale e l'utile inserimento in graduatoria.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti,

del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 45/8-5-1 CC del 4 dicembre 2017 di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Bando del 24 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I., IV Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, nonché del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 45/8-5-2 CC del 12 dicembre 2017, recante approvazione della nuova graduatoria finale di merito, in sostituzione della precedente, nella parte in cui non includono il ricorrente; del verbale n. 37 redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso in data 1° dicembre 2017, non

conosciuto, e del successivo verbale n. 38 del 11.12.2017, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto alla formazione delle nuove graduatorie finali di merito dei candidati risultati idonei, in sostituzione delle precedenti, nella parte in cui non includono il ricorrente; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio,

rilevato che il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono stati partecipati ad un solo controinteressato;

che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio;

conseguentemente il Collegio dispone la integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami attraverso la inserzione sul sito internet del Ministero della Difesa e dell'Arma dei Carabinieri, di:

- un sunto del ricorso, originario, dei motivi aggiunti e delle relative conclusioni;
- gli estremi della presente decisione con l'indicazione nominativa di tutti i controinteressati, così come indicati nella graduatoria finale, che devono ritenersi contraddittori necessari.

A tali incombeni la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ulteriormente

provvedendo, entro il termine perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito, per via telematica, della documentazione afferente alla notifica, alla Segreteria della Sezione attestante il rispetto dell'incombente in questione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), dispone la notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018.

Spese al definitivo.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Vitanza**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.